

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 608 del 25 settembre 2020**

**Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, D.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n.74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Preso atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Visto inoltre l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
  - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n.122;

- all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Dato atto che:

- con ordinanza 12 giugno 2015, n.110, il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- con ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Delegato ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'ordinanza 110 e più precisamente: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po;
- con l'ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario Delegato ha approvato i Piani Organici di n. 14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con l'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato: ha approvato gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali A «*interventi su beni pubblici*», allegato B «*interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo*»; allegato C «*interventi non ammissibili a finanziamento*»; ha individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «*Interventi su beni pubblici*»;
- con l'ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 il Commissario Delegato ha preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici.

Preso atto che con decreto n. 18 del 18 gennaio 2018 il Soggetto Attuatore ha nominato la Commissione Tecnica Centri Storici con il compito di:

- supportare l'attività del Commissario Delegato per il raggiungimento degli scopi di cui alla succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- operare un sistematico confronto con le Amministrazioni Comunali deputate alla realizzazione dei Piani Organici;
- attuare un monitoraggio costante dello stato di avanzamento degli stessi;
- ricevere ed esaminare eventuali proposte di revisione degli interventi, attualmente ricompresi nell'allegato C dell'ordinanza n. 359;

**Serie Ordinaria n. 40 - Martedì 29 settembre 2020**

- ricevere le relazioni periodiche circa l'andamento della realizzazione dei Piani Organici approvati da parte delle relative Amministrazioni Comunali, provvedendo poi a relazione in tal senso al Commissario Delegato.

Richiamate inoltre:

- l'ordinanza n. 456 del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza post sismica, ha proseguito nell'attuazione del disposto della legge 27 dicembre 2013, n. 147 provvedendo, ai sensi dell'ordinanza n. 359, a:
  - rimodulare gli interventi in allegato B) interventi in fase di progettazione, suddividendolo in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
  - equiparare la scadenza per il ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico a quella prevista dall'Ordinanza n. 411/2018 (Avviso Pubblico) - 30 giugno 2020;
  - confermare lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10 € sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B) sez. B1), mentre rimane residuale la quota per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B) sez. B2);
- la nota prot. C1.2019.0000678 del 7 febbraio 2019 con la quale la Struttura Commissariale invitava i Comuni proponenti gli interventi elencati nell'Allegato B2 alla succitata Ordinanza 456/2018 - Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate - a trasmettere idonee schede progettuali finalizzate alla possibile riconduzione dei suddetti interventi, o di una parte di essi, nell'ambito delle azioni regionali di programmazione negoziata, con particolare riferimento alla possibilità di acquisizione dei beni immobili oggetto di intervento di ripristino post sisma, non altrimenti finanziabili.

Preso atto dell'esito dell'incontro del 27 giugno 2019 tra la Struttura Commissariale, la Direzione Regionale Presidenza - UO Programmazione e Coordinamento Sireg e i rappresentanti dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate, sulla base del quale, stante l'impossibilità del Commissario Delegato a finanziare, ai sensi della vigente normativa, l'acquisto degli immobili oggetto degli interventi post sismici da parte delle Amministrazioni comunali, si è valutato un sostegno economico ai comuni nella ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni, finalizzato all'acquisizione di beni immobili di proprietà private da destinare a pubblico servizio ed utilità per realizzare una valorizzazione pubblica e rivitalizzazione dei centri storici, anche avvalendosi delle disposizioni dell'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che consentono di derogare ai limiti per i contributi regionali a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile per opere ed impianti nel caso riguardino interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.

Dato atto che con d.p.g.r.n. 445 dell'11 dicembre 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'acquisto ed il recupero di villa Rezzaghi a S. Giacomo delle Segnate(MN) mentre non è stato possibile avviare analoghe procedure con gli altri comuni in quanto non sussistevano tutti i presupposti per procedere.

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri».

Richiamata l'ordinanza 6 marzo 2020, n. 549, con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha:

- preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici che ha esaminato lo stato di realizzazione del Piano Organico presentato dai Comuni nell'ambito del previsto aggiornamento annuale, nonché gli ulteriori aggiornamenti rilevati nel corso degli incontri programmati successivamente e ha approvato conseguentemente l'Allegato A «Interventi finanziati», l'Allegato B «Interventi in fase di progettazione», a sua volta suddiviso in B1 «Progetti Pubblici» e B2 «Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato», l'Allegato C «Interventi archiviati» e l'Allegato D «Interventi conclusi»;
- riformulato le scadenze di cui all'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 nel seguente modo:
  - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento (o, in alternativa, così come da decisione del Comitato Tecnico Scientifico del 21 luglio 2020, il Comune entro tale termine dovrà aver avviato il procedimento espropriativo), pena l'inammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
  - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- ribadito che lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10 € sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli Allegati A e B sez. B1, mentre la restante quota costituisce la quota parte della copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B sez. B2.

Dato atto che la progressiva attuazione dei Piani Organici ha consentito di definire con maggior precisione il reale fabbisogno per la realizzazione degli interventi, con la conseguente necessaria rideeterminazione, sulla base dei dati aggiornati al 31 maggio 2020, dei contributi provvisori pro quota già assegnati con ordinanza 29 novembre 2017, n. 359.

Preso atto dell'ordinanza 29 giugno 2020, n. 583, con la quale il Commissario delegato ha rideeterminato, in favore dei singoli Comuni proponenti, il contributo provvisorio precedentemente concesso, determinando i nuovi importi in funzione dei dati disponibili al 31 maggio 2020, per complessivi 32.582.126,42€, finalizzati alla realizzazione degli interventi ricompresi negli Allegati A e B, Sezioni B1 e B2, della propria precedente Ordinanza 6 marzo 2020, n.549.

Richiamata l'istanza prot. C1.2020.0002108 del 29 giugno 2020 con la quale il Comune di Moglia ha comunicato alla Struttura Commissariale e a Regione Lombardia la volontà di procedere con un Accordo di Programma per l'acquisizione e recupero di immobili che necessitano di un accordo pubblico-privato come da Progetti rientranti nel Piano Organico - schede progettuali CS25, CS26, CS27 e CS31, inserite nell'allegato B2 alla citata Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;

Dato atto che la proposta progettuale:

- è conforme al Piano delle Regole, ma comporta una variante al Piano dei Servizi finalizzata a semplificare l'iter approvativo dei Progetti rientranti nel Piano Organico e ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio sugli ambiti che l'Amministrazione ritiene indispensabile riqualificare - con salvezza di diverso accordo con i privati interessati - già adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 6 agosto 2020 e che verrà approvata definitivamente dal Consiglio medesimo prima dell'approvazione dell'Accordo di Programma in argomento;
- è inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 maggio 2020;

Preso atto che:

- con prot. n. 5925 del 10 luglio 2020, prot. n. 5926 del 10 luglio 2020, prot. n. 5927 del 10 luglio 2020, prot. n. 5928 del 10 luglio 2020 e prot. n. 5929 del 10 luglio 2020 sono stati emessi gli avvisi ex artt. 10 e 11 del d.p.r. 327/2001 Testo Unico per gli Espropri, con i quali si sono formalizzate le comunicazioni di avvio della procedura espropriativa;
- sono altresì state acquisite da parte di alcuni privati proprietari degli immobili interessati dalle opere di cui ai Progetti rientranti nel Piano Organico suddetti, formali intenzioni bonarie di cessione al Comune, per cui sono in corso di

redazione i conseguenti accordi bonari;

Dato atto che:

- con deliberazione G.C. n. 72 del 18 agosto 2020 è stato promosso ai sensi di legge l'Accordo di Programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia;
- con deliberazione G.C. n. 84 del 17 settembre 2020 è stata integrata e modificata la suddetta DGC, sostituendo l'intervento CS27 (da attuarsi con altra modalità) con l'intervento CS29 (già candidato per il 2021) e precisando l'impegno e la copertura finanziari prevista;
- con pec C1.2020.0002673 del 24 agosto 2020, integrata con pec C1.2020.2959 del 21 settembre 2020, il Comune di Moglia ha chiesto alla Struttura Commissariale e a Regione Lombardia di aderire l'Accordo in oggetto;

Considerato che, viste le finalità sopra espresse ed essendo vigente lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione ad un Accordo di Programma per avviare il percorso istruttorio, coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti ed ogni altro adempimento finalizzati all'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia;

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma, che avverrà entro il 30 novembre 2020, sono:
  - Regione Lombardia;
  - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
  - Comune di Moglia (soggetto promotore);
- l'insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di 6.390.000,00 € così finanziata:
  - costi di acquisizione: 460.584,00€ stimati a partire dalla stima del valore dell'immobile verificata dall'Agenzia delle Entrate di 441.200,00 € più spese di acquisizione, stimate in 19.384,00 € che verranno interamente sostenute da Regione Lombardia a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2020-22, annualità 2020;
  - costi di realizzazione: 5.664.416,00 € spesa che sarà interamente sostenuta con il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12;
  - costi di arredo, allestimento e rifunzionalizzazione stimati in 265.000,00€, spesa che sarà sostenuta, per la parte non coperta dalla Struttura Commissariale a valere sul bilancio comunale pluriennale 2020-22 che verrà variato prima della sottoscrizione dell'Accordo;
- ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea (paragrafo 6.3) in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato.

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di Programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia;
- valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione degli immobili di cui agli interventi CS25, CS26, CS29 e CS31 per un importo massimo di 5.664.416,00 € a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di Programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia (MN), con la finalità di completare la ricostruzione post sismica agevolando il reinsediamento delle attività e funzioni pubbliche nel tessuto cittadino.

2. di stabilire che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma che verrà definito entro il 30 novembre 2020 sono:
  - Regione Lombardia;
  - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
  - Comune di Moglia;
- il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Moglia in quanto soggetto promotore.

3. di dare atto che i rappresentanti dei soggetti suddetti costituiscono il Comitato per l'Accordo di Programma.

4. di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato alla realizzazione degli interventi di rivitalizzazione degli immobili CS25, CS26, CS29 e CS31 per un importo massimo di 5.664.416,00€ da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012.

5. di imputare la suddetta somma, in armonia con quanto già disposto con propria precedente Ordinanza n.339, a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, e più precisamente sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n.78/2015, capitolo 706.

6. che, per quanto attiene alla prevista firma del Commissario delegato, l'Accordo di Programma sia sottoscritto dall'avvocato Alessandra Cappellari, consigliere regionale della XI legislatura lombarda, incaricato del supporto al Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, all'uopo appositamente delegato con il presente atto.

7. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare il testo integrale della presente ordinanza nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché di pubblicare il presente atto e l'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato  
Attilio Fontana